

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. IVASS n° 35 del 26/05/2010)

AIG Protezione Clienti A2A Energia – Offerta Sicura2a Polizza nr. IPL0000515

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario (Allegato A);**
- b) Condizioni Generali di Assicurazione (Allegato B);**
- c) Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 (Allegato C).**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di Assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.

Nota Informativa Allegato A

POLIZZA - AIG Protezione Clienti A2A Energia – Offerta Sicura2a

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 02.01.2016.

Per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo si rinvia al sito web dell'Impresa: <http://www.aig.co.it>.

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni Generali di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento IVASS n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento IVASS n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni Generali di Assicurazione che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle Condizioni Generali di Assicurazione.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. Informazioni Generali

- AIG Europe Limited. Registrata in Inghilterra e nel Galles con il numero 01486260. Sede legale: The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londra EC3M 4AB, Regno Unito.
- La presente Polizza di Assicurazione è emessa da AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia, filiale con sede legale in Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano, Italia - Tel 02.36901 Fax 02.3690222
- Sito Internet: www.aig.co.it.
- Indirizzo di posta elettronica: pl.italy@aig.com.
- AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia è soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo inglese. Financial Services Authority. AIG Europe Limited è autorizzata ad operare in Italia in regime di stabilimento ed il numero di iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione è I.00106. I regimi normativi vigenti in altri paesi in cui opera AIG Europe Limited – Rappresentanza Generale per l'Italia potrebbero discostarsi del tutto o in parte da quello esistente nel Regno Unito. L'attività di AIG Europe Limited sul mercato italiano è regolamentata dall'IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2014 - 30 novembre 2015. La conversione da sterline inglesi ad euro è basata sul cambio ufficiale pubblicato dalla BCE con riferimento al 30 novembre 2015. I dati sono espressi in milioni di sterline inglesi ed euro.

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe Limited è pari a £ 3.211 milioni (Euro 4.556 milioni), di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a £ 197 milioni (Euro 279 milioni) e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a £ 1.218 milioni (Euro 1.729 milioni).
- L'indice di solvibilità della Compagnia, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 366%. Questo coefficiente è basato sul requisito patrimoniale minimo introdotto dal regime Solvency 1, ottenuto sulla base del Regulatory Return presentato a fine anno dalla compagnia.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto di Assicurazione è di durata biennale.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

ASSISTENZA PERSONA PER I TITOLARI DELL'OFFERTA SICURA2A

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di infortuni non possa espletare autonomamente le attività oggetto delle prestazioni di assistenza qui sotto riportate, la Compagnia provvederà ad attivare la propria centrale operativa al fine di garantire tali prestazioni:

ATTENZIONE: per poter godere delle coperture di seguito elencate, è necessario contattare la Centrale Operativa di Assistenza prima di richiedere o ottenere autonomamente qualsivoglia prestazione.

La Società si obbliga a garantire l'invio al domicilio assicurato di un:

- 1. Invio TAXI/Autista:** In caso di infortunio dell'Assicurato, la Centrale Operativa dalle ore 07,00 alle 19,00 e solo nei giorni feriali, provvede ad attivare un servizio TAXI al fine che l'Assicurato possa raggiungere centri diagnostici o riabilitativi. Sono a carico della Società unicamente i costi di trasferimento entro un massimo di 30 km dalla residenza dell'Assicurato e comunque nel limite massimo di 30€ per tragitto. Per tragitto è da intendersi la distanza tra l'abitazione dell'Assicurato e il centro diagnostico/riabilitativo e viceversa. L'Assicurato ha diritto ad un trasferimento a/r alla settimana per massimo 4 settimane all'anno.
- 2. Invio medicinali urgenti:** In caso di infortunio dell'Assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, provvede ad attivare un servizio di invio di medicinali urgenti, al fine che l'Assicurato impossibilitato a recarsi presso la farmacia, possa approvvigionarsene. Sono a carico della Società unicamente i costi di invio dei medicinali entro un massimo di 30 km dalla residenza dell'Assicurato e comunque nel limite massimo di 30€ per tragitto. Per tragitto è da intendersi la distanza tra l'abitazione dell'Assicurato e la farmacia e viceversa. L'Assicurato ha diritto ad un invio a/r alla settimana per massimo 4 settimane all'anno.
- 3. Invio collaboratrice domestica:** In caso di infortunio dell'Assicurato, la Centrale Operativa dalle ore 07,00 alle 19,00 e solo nei giorni feriali, provvede ad attivare un servizio di invio di una collaboratrice domestica al fine che l'Assicurato possa essere supportato nelle proprie attività quotidiane di pulizia della abitazione principale. Sono a carico della Società unicamente i costi di mano d'opera della collaboratrice domestica e comunque nel limite massimo di 50€ al giorno. L'Assicurato ha diritto ad usufruire del servizio Invio collaboratrice domestica per un massimo di 1 volta alla settimana per un massimo di 4 settimane all'anno successive all'infortunio.
- 4. Invio di assistenza infermieristica:** In caso di infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero, la Centrale Operativa dalle ore 07,00 alle 19,00 e solo nei giorni feriali, provvede ad attivare un servizio di invio di un assistente infermieristico a domicilio al fine che possa essere prestato servizio infermieristico all'Assicurato. Sono a carico della Società unicamente il compenso infermieristico e comunque nel limite massimo di 50€ al giorno. L'Assicurato ha diritto ad usufruire del servizio di assistenza infermieristica solo per 10 giorni, all'anno, immediatamente successivi al giorno di dimissione dal ricovero
- 5. Erogazione altre prestazioni:** In caso di infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero, l'Assicurato avrà diritto all'erogazione di un importo di 40 € giornaliero e per un massimo di 20 giorni all'anno da utilizzare anche per prestazioni di assistenza ad ausilio e supporto dell'Assicurato stesso seppure non rientranti in quelle sopra descritte
- 6. Organizzazione di esami ambulatoriali:** In caso di infortunio dell'Assicurato, la Centrale Operativa dalle ore 07,00 alle 19,00 e solo nei giorni feriali, provvede ad organizzare eventuali esami o visite ambulatoriali nelle strutture convenzionate.

Si rinvia a quanto previsto agli artt. 2.1 (Oggetto dell'Assicurazione) delle Condizioni Generali di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento del rimborso. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della definizione di Assicurato e di Abitazione, degli artt. 1.2 (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio), 1.3 (Decorrenza e durata dell'assicurazione per l'assicurato), 1.7 (Sanzioni internazionali), 1.8 (Validità territoriale) 1.9 (Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza), 2.1 (Oggetto dell'assicurazione), 2.4 (Esclusioni valide per tutte le prestazioni) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza:

Le garanzie summenzionate prevedono massimali e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto delle condizioni generali di Assicurazione, in particolar modo degli artt. 1.8 (Limite massimo d'indennizzo), 2.1 (Oggetto dell'assicurazione), 2.3 (Franchigie e scoperti)

Le presenti garanzie sono prestate a Primo Rischio Assoluto, pertanto l'Indennizzo verrà calcolato e corrisposto senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma assicurata per Sinistro e per anno assicurativo.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità**Avvertenza:**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la cessazione del contratto di Assicurazione in conformità di quanto previsto agli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile.

5. Premi

Il pagamento del premio è a carico della Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

Si rimanda agli artt. 1.3 (Decorrenza e durata dell'Assicurazione), 1.4 (Pagamento del Premio) delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza:

Non sono previsti sconti di Premio da parte dell'Impresa o dell'Intermediario.

6. Adeguamento del Premio e delle somme assicurate

Non sono previsti adeguamenti automatici delle somme assicurate e del Premio.

7. Diritto di recesso**Avvertenza:**

In relazione alla presente polizza, non è previsto nessun diritto di recesso per l'Impresa o il Contraente.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

In caso di Sinistro e/o in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di Assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto al rimborso ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile. Si rinvia all'art. 3.1 (Modalità per la richiesta di assistenza) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

10. Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di Assicurazione sono a carico del Contraente. I premi di Assicurazione sono soggetti all'imposta del 10% per la garanzia Assistenza Persona per i Titolari dell'offerta Sicura2a.

Gli indennizzi corrisposti in caso di Sinistro sono esenti dalle imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

In caso di richiesta di Assistenza Persona, è necessario contattare la Centrale Operativa di Assistenza prima di richiedere o ottenere autonomamente qualsivoglia prestazione. Ove tali prestazioni siano richieste autonomamente dall'Assicurato, esse non saranno indennizzabili. La Centrale Operativa di Assistenza deve essere contattata al numero verde 800915687 (039.6554.6430 per chi chiama dall'estero) ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.6554.6430 Il servizio è affidato ad una impresa terza: Filo Diretto Spa. Si rinvia all'art. 3.1 (Modalità per la richiesta di assistenza), nonché alla Sezione Norme in caso di Sinistro per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative.

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Impresa ed indirizzati a:

AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222
e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a

IVASS
Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo
Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

contestualmente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET: eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro della stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'IVASS, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'IVASS i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana, l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'IVASS faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

13. Arbitrato

Non è prevista la compromissione in arbitri delle controversie scaturenti dalla presente polizza.

GLOSSARIO


Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente/Assicurato potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di Assicurazione.

Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Abitazione	Indica la dimora abituale dell'Assicurato, ubicata in Italia, a servizio della quale il medesimo ha sottoscritto un contratto di fornitura con A2A Energia Spa relativo all'offerta denominata "Sicura2a"
Assicurato	Si considerano Assicurati i soli clienti di A2A Energia spa, residenti in Italia, che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura con A2A Energia Spa relativo all'offerta denominata "Sicura2a" e prontamente comunicati da A2A Energia alla Società nel periodo 01/10/2017 - 30/09/2019.
Assicurazione	Le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati.
Broker	AON Spa, l'intermediario cui il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	L'intestatario della Polizza che corrisponde il relativo premio. Per la presente polizza collettiva (polizza per conto di chi spetta) il contraente è A2A Energia Spa con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4 e P.Iva 12883420155 e C.fisc. 12883420155.
Danno indennizzabile	Danno determinato in base alle condizioni tutte di Polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal Danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Impresa non riconosce l'indennizzo.
Impresa/Società/Compagnia	l'Impresa assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'IVASS e sottoposta alla sua vigilanza.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Impresa in caso di Sinistro.
Intermediario	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativi.
IVASS	Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, nonché sugli intermediari di Assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Limite di indennizzo	l'obbligazione massima dell'Impresa per Sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di Assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Impresa. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la prestazione dovuta dall'Impresa al terzo danneggiato in caso di Sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Impresa nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Impresa di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento Dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Surrogazione	la facoltà dell'Impresa che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il Danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.

AIG Europe Limited Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

AIG EUROPE LIMITED
Rappresentanza Generale per l'Italia





Allegato B

Condizioni Generali di Assicurazione

AIG PROTEZIONE CLIENTI A2A ENERGIA

Offerta Sicura2a



Premessa

Le Condizioni Generali di Assicurazione riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della polizza sottoscritta dal Contraente. Le clausole che prevedono oneri ed obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni, diritti di rivalsa e limitazioni della copertura, sono state evidenziate con particolari caratteri (grassetto) ai sensi dell'art. 166 del D.lgs. 209/2005.

Resta inteso che:

- **nel garantire la copertura assicurativa la Società si basa sulle dichiarazioni e sulle altre informazioni fornite dal Contraente.** Tali dichiarazioni e informazioni costituiscono un presupposto della copertura stessa e sono considerate vincolanti e facenti parte integrante della presente polizza, ai sensi degli Artt.1892, 1893, 1894 e 1910 C.C.;
- **l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali nel Certificato di Polizza sono stati precisati i relativi premi. Con riferimento a ciascuna garanzia, in particolare, l'assicurazione è prestata per i massimali/limiti di indennizzo e con l'applicazione delle relative franchigie e/o scoperti, indicati per le singole garanzie nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni Generali di Assicurazione;**
- le Definizioni hanno valore convenzionale ed integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Polizza: 01.07.2015.

Definizioni

Nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, i termini di seguito indicati avranno il significato rispettivamente indicato accanto a ciascuno di essi e le definizioni indicate al plurale si intenderanno riferite anche al singolare e viceversa:

ABITAZIONE:	Indica la dimora abituale dell'Assicurato, ubicata in Italia, a servizio della quale il medesimo ha sottoscritto un contratto di fornitura con A2A Energia Spa relativo all'offerta denominata "Sicura2a"
PERIODO ASSICURATIVO:	Il periodo di 24 mesi consecutivi che inizia dalla data di decorrenza della garanzia di assicurazione.
ASSICURATO O CLIENTE:	Si considerano Assicurati i soli clienti di A2A Energia spa, residenti in Italia , che abbiano sottoscritto un contratto di fornitura con A2A Energia Spa relativo all'offerta denominata "Sicura2a" e prontamente comunicati da A2A Energia alla Società nel periodo 01/10/2017 - 30/09/2019.
ASSICURAZIONE:	Le coperture di cui l'Assicurato usufruisce nei termini ed alle condizioni di seguito riportati.
BROKER:	AON SpA., l'intermediario cui il Contraente ha affidato la gestione del presente contratto.
CONTRAENTE:	L'intestatario della Polizza che corrisponde il relativo premio. Per la presente polizza collettiva (polizza per conto di chi spetta) il contraente è A2A Energia Spa con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria, 4 e P.Iva 12883420155 e C.fisc. 12883420155.
INFORTUNIO	L'evento che sia dovuto a causa fortuita violenta ed esterna e che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali limitino la normale attività quotidiana.
INDENNIZZO:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro all'Assicurato o Cliente.
POLIZZA:	Il documento che prova l'Assicurazione, costituito dal Certificato di Polizza e dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
PREMIO:	La somma dovuta dal Contraente alla Società.

- PRIMO RISCHIO ASSOLUTO:** La forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo viene calcolato e corrisposto senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, sino alla concorrenza della somma assicurata per sinistro e per anno assicurativo.
- RISCHIO:** La possibilità che si **verifichi** il sinistro.
- SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione, ovvero "Assistenza alla persona" (artt. 2.1- 2.4 della Polizza)
- SOCIETÀ:** AIG Europe Limited, Rappresentanza Generale per l'Italia, via della Chiusa 2, 20123 Milano.

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

ART. 1.1 – CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA ASSICURATIVO

Il presente programma assicurativo è riservato ai soli Clienti di A2A Energia Spa, **residenti in Italia**, che abbiano **sottoscritto un contratto di fornitura con A2A Energia Spa relativo all'offerta denominata "Sicura2a"** nel periodo **compreso tra 01/10/2017 e il 30/09/2019 senza tacito rinnovo**. L'Assicurazione prevede l'attivazione di tutte le garanzie descritte nel successivo articolo 2.

ART. 1.2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al rimborso nonché la cessazione del contratto di Assicurazione in conformità di quanto previsto agli artt. 1892,1893, e 1894 del Codice Civile.

ART. 1.3 – DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

L'Assicurazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di attivazione del contratto di fornitura per un periodo di 24 mesi, salvo cessazione del contratto di fornitura.

Resta inteso che, in caso di cessazione del contratto di fornitura, rimangono garantite le prestazioni relative ai sinistri accaduti in data antecedente la data di cessazione della fornitura ma non quelle relative a sinistri accaduti in data successiva.

Resta altresì inteso che qualora il Cliente, nell'ambito dell'offerta "Sicura2a", sottoscrivesse più contratti di fornitura elettricità e/o gas, anche in momenti successivi, si attiverà una sola copertura assicurativa con riferimento alla prima sottoscrizione.

ART. 1.4 – PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio è a carico del Contraente, restando inteso che le garanzie di assicurazione opereranno a titolo gratuito per l'Assicurato.

ART. 1.5 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

ART. 1.6 – LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Spese di salvataggio), **per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore al massimale della Polizza (indicato agli artt. 2.1- 2.2 della Polizza)**. In tale limite massimo di indennizzo s'intendono comprese anche le eventuali indennità o i rimborsi previsti dalle singole garanzie.

ART. 1.7 - SANZIONI INTERNAZIONALI

La Società non è tenuta a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga la Società, la sua capogruppo o le sue controllanti a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

ART. 1.8 – VALIDITÀ TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per i Sinistri che avvengono unicamente nel territorio della Repubblica Italiana.

ART. 1.9 – ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA

Sono escluse dalla Assicurazione:

1. le richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da un infortunio, di cui l'Assicurato era a conoscenza prima della stipula della polizza. L'esclusione non si applica se l'Assicurato è celiaco e/o diabetico ed è consapevole dello stato di salute o è in attesa di ricevere il risultato dei test sulla condizione di celiaco e/o diabetico.
2. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra e guerra civile;
3. i Sinistri, oppure qualsiasi perdita, spesa o passività derivanti da:
 - (a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure
 - (b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;
4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un Sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;
5. qualsiasi Sinistro derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;
6. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da (i) suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);
7. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.
8. qualsiasi Sinistro dovuto o causato da dolo dell'Assicurato.

ASSISTENZA ALLA PERSONA PER I TITOLARI DELL'OFFERTA SICURA2A

ART. 2.1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di infortuni non possa espletare autonomamente le attività oggetto delle prestazioni di assistenza qui sotto riportate, la Compagnia provvederà ad attivare la propria centrale operativa al fine di garantire tali prestazioni:

ATTENZIONE: per poter godere delle coperture di seguito elencate, è necessario contattare la Centrale Operativa di Assistenza prima di richiedere o ottenere autonomamente qualsivoglia prestazione.

La Società si obbliga a garantire l'invio al domicilio assicurato di un:

1. **Invio TAXI/Autista:** In caso di infortunio dell'Assicurato, la Centrale Operativa dalle ore 07,00 alle 19,00 e solo nei giorni feriali, provvede ad attivare un servizio TAXI al fine che l'Assicurato possa raggiungere centri diagnostici o riabilitativi. Sono a carico della Società unicamente i costi di trasferimento entro un massimo di 30 km dalla residenza dell'Assicurato e comunque nel limite massimo di 30€ per tragitto. Per tragitto è da intendersi la distanza tra l'abitazione dell'Assicurato e il centro diagnostico/riabilitativo e viceversa. L'Assicurato ha diritto ad un trasferimento a/r alla settimana per massimo 4 settimane all'anno.
2. **Invio medicinali urgenti:** In caso di infortunio dell'Assicurato, la Centrale Operativa 24 ore su 24, 365 giorni l'anno, provvede ad attivare un servizio di invio di medicinali urgenti, al fine che l'Assicurato impossibilitato a recarsi presso la farmacia, possa approvvigionarsene. Sono a carico della Società unicamente i costi di invio dei medicinali entro un massimo di 30 km dalla residenza dell'Assicurato e comunque nel limite massimo di 30€ per tragitto. Per tragitto è da intendersi la distanza tra l'abitazione dell'Assicurato e la farmacia e viceversa. L'Assicurato ha diritto ad un invio a/r alla settimana per massimo 4 settimane all'anno.
3. **Invio collaboratrice domestica:** In caso di infortunio dell'Assicurato, la Centrale Operativa dalle ore 07,00 alle 19,00 e solo nei giorni feriali, provvede ad attivare un servizio di invio di una collaboratrice domestica al fine che l'Assicurato possa essere supportato nelle proprie attività quotidiane di pulizia della abitazione principale. Sono a carico della Società unicamente i costi di mano d'opera della collaboratrice domestica e comunque nel limite massimo di 50€ al giorno. L'Assicurato ha diritto ad usufruire del servizio Invio collaboratrice domestica per un massimo di 1 volta alla settimana per un massimo di 4 settimane all'anno successive all'infortunio.
4. **Invio di assistenza infermieristica:** In caso di infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero, la Centrale Operativa dalle ore 07,00 alle 19,00 e solo nei giorni feriali, provvede ad attivare un servizio di invio di un assistente infermieristico a domicilio al fine che possa essere prestato servizio infermieristico all'Assicurato. Sono a carico della Società unicamente il compenso infermieristico e comunque nel limite massimo di 50€ al giorno. L'Assicurato ha diritto ad usufruire del servizio di assistenza infermieristica solo per 10 giorni, all'anno, immediatamente successivi al giorno di dimissione dal ricovero.
5. **Erogazione altre prestazioni:** In caso di infortunio dell'Assicurato che comporti un ricovero, l'Assicurato avrà diritto all'erogazione di un importo di 40 € giornaliero e per un massimo di 20 giorni all'anno da utilizzare anche per prestazioni di assistenza ad ausilio e supporto dell'Assicurato stesso seppure non rientranti in quelle sopra descritte.
6. **Organizzazione di esami ambulatoriali:** In caso di infortunio dell'Assicurato, la Centrale Operativa dalle ore 07,00 alle 19,00 e solo nei giorni feriali, provvede ad organizzare eventuali esami o visite ambulatoriali nelle strutture convenzionate.

ART. 2.2 – LIMITI DI INDENNIZZO

La presente Assicurazione è prestata a **Primo Rischio Assoluto nei limiti della somma assicurata massima pari a:**

1. Invio Taxi/Autista: 30€ per tragitto fino ad un massimo di 1 tragitto a settimana per 4 settimane all'anno;
2. Invio medicinali urgenti: 30€ per tragitto fino ad un massimo di 1 tragitto a settimana per 4 settimane all'anno;
3. Invio collaboratrice domestica: 50€ al giorno per un massimo di 1 giorno alla settimana per 4 settimane all'anno
4. Invio Assistenza Infermieristica ; 50€ al giorno per i 10 giorni, all'anno, immediatamente successivi alla dimissione dal ricovero
5. Altre prestazioni : operante solo in caso di ricovero con 40 € al giorno per un massimo di 20 giorni all'anno

ART. 2.3 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

La presente garanzia è prestata senza applicazione di franchigia.

ART. 2.4 – ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE PRESTAZIONI

Oltre a quanto previsto dall'Art. 1.9 – **ESCLUSIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI DI POLIZZA**, si intendono in ogni caso esclusi dell'Assicurazione i Sinistri causati da:

1. atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni;
2. Eventi Catastrofali;
3. sviluppo comunque insorto, controllato o no, d'energia nucleare o di radioattività;
4. dolo dell'Assicurato.

La Società non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Per qualsiasi richiesta di informazione l'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Centrale Operativa, restando inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alle prestazioni dell'Assicurazione.

La Centrale Operativa non è responsabile per ritardi o impedimenti che possano insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di assistenza, in caso di interventi delle Autorità locali che vietino l'intervento ovvero dovuti a cause di forza maggiore. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, si applicano le disposizioni della legge italiana.

Norme in caso di Sinistro

ART. 3.1 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

In caso di necessità o di richiesta di prestazione, l'Assicurato dovrà chiamare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno al numero verde 800915687 (039.65546430 per chi chiama dall'estero) ovvero qualora particolari esigenze tecniche lo impediscano, al numero 039.65546430. Il servizio è affidato ad una impresa terza: **Filo Diretto Spa**

L'Assicurato o chi per lui dovrà in ogni caso comunicare con precisione:

1. nome e cognome;
2. numero di polizza IPL0000515;
3. indirizzo e recapito telefonico;
4. luogo dove si trova e recapito ove contattarlo in caso di bisogno.

L'inadempimento di tale obbligo comporta la perdita del diritto alla prestazione.

ART. 3.2 – PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno e la determinazione dell'indennizzo è concordato con le seguenti modalità: direttamente dalla Società, o persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata.

ART. 3.3 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole.

Se è stato aperto un procedimento giudiziario sulla causa o sulla quantificazione del Sinistro, il pagamento verrà effettuato qualora, dal procedimento stesso, risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti nelle esclusioni delle rispettive sezioni.

ART. 3.4 - ESENZIONE DA RESPONSABILITÀ

Il Contraente stipula l'Assicurazione nell'interesse dei propri Clienti, restando esonerato da ogni e qualsivoglia responsabilità in ordine all'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, tranne che nel caso in cui il Contraente non abbia prontamente comunicato alla Società, sempre per il tramite del Broker, le informazioni necessarie a mettere in copertura il Cliente, con le modalità previste nel contratto. In particolare, l'Assicurazione si impegna a mantenere indenne e manlevare A2A Energia da ogni azione, pretesa e/o reclamo, sia giudiziale che stragiudiziale, avanzato dai Clienti di A2A Energia o da terzi in merito alle prestazioni previste nel presente contratto, e da ogni relativo costo, incluse le spese giudiziali e di assistenza legale.

ART.3.5. - RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti l'Assicurazione e/o la Polizza o la gestione dei Sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di AIG Europe Limited – Rappresentanza generale per l'Italia, Via della Chiusa 2 - CAP 20123 – Prov MI - fax 02-3690222 – mail: servizio.reclami@aig.com.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21, - 00187 - Roma, utilizzando l'apposito modulo denominato "Allegato 2" (reperibile dal sito www.ivass.it, sezione "guida reclami", "come presentare un reclamo") corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti, compreso quanto previsto dal D.Lgs. 28/2010 e successive modificazioni, secondo le modalità dagli stessi indicate.

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. Per "Informazioni Personali" si intendono le informazioni che identificano e si riferiscono all'interessato o ad altri soggetti (es. i familiari dell'interessato). Qualora l'interessato fornisca informazioni su altri soggetti, conferma contestualmente di essere autorizzato a fornire tali informazioni alla nostra Società per gli usi descritti in appresso.

Tipologia di informazioni raccolte dalla nostra Società e utilizzo possibile delle stesse.

Al fine di fornirle i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti, la nostra Società deve disporre di dati personali che la riguardano e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione. Tali dati possono essere raccolti presso di lei o presso altri soggetti e possono essere forniti da lei o da terzi per obblighi di legge. Precisiamo che senza i suoi dati non potremmo fornirle, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il consenso per il trattamento dei suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il consenso che le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e la nostra Società, i dati, secondo i casi, possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano – in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa". Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti. Sulla base del rapporto esistente tra l'interessato e la nostra Società le Informazioni Personali da noi raccolte potrebbero includere: informazioni a fini identificativi e di comunicazione, su carte di credito e conti correnti, informazioni commerciali e sul merito creditizio, dati sensibili sullo stato di salute o le condizioni mediche dell'interessato e altre Informazioni Personali fornite dallo stesso. Le Informazioni Personali possono essere utilizzate per le seguenti finalità:

- a) Gestione del rapporto assicurativo, es. comunicazioni, trattamento dei sinistri e pagamenti;
- b) Decisioni in materia di fornitura della copertura assicurativa;
- c) Prevenzione, rilevamento e indagine su reati commessi solo nella misura consentita dalla e in conformità alla legislazione locale vigente, es. in materia di frode e riciclaggio di denaro;
- d) Accertamento e difesa dei diritti legali anche in sede giudiziaria;
- e) Conformità alle leggi e alle normative, inclusa la conformità alle leggi vigenti in paesi diversi da quello di residenza dell'interessato;
- f) Marketing, solo ove il soggetto interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso;
- g) Ricerche di mercato e analisi.

Condivisione delle Informazioni Personali – La Società è il titolare del trattamento dei dati personali. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia come responsabili del trattamento. Per conoscere il nominativo dei responsabili del trattamento può contattarci ai nostri recapiti chiedendo dell'ufficio privacy, o via mail a privacy.italy@aig.com. Per le suddette finalità le Informazioni Personali potranno essere condivise (10) con altre società del Gruppo e altri soggetti in veste di responsabili del trattamento dei dati, quali broker e altri incaricati della distribuzione, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazione commerciale, professionisti del settore sanitario e altri fornitori di servizi. Per l'elenco delle società del Gruppo che possono accedere alle Informazioni Personali si rimanda al sito:

http://contact.aig.net/aigcontact/intranet/en/files/AIGCompleteListofEntities_tcm1246-333981.pdf.

Per l'elenco di altri responsabili del trattamento dei dati che potrebbero ricevere le Informazioni Personali, si invita a leggere attentamente la nostra Informativa privacy in forma estesa consultabile all'indirizzo <http://www.aig.com-informativa-privacy>. Le Informazioni Personali saranno condivise con altri terzi (incluse le pubbliche autorità) se richiesto ai sensi di legge. Se richiesto dalla legislazione vigente, le informazioni personali potranno essere iscritte in appositi registri dei sinistri condivisi con altri assicuratori. Le Informazioni Personali potranno essere condivise con eventuali acquirenti e trasferite all'atto della vendita della nostra Società o della cessione di rami d'azienda, anche in questo caso la condivisione avverrà nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.

I dati sensibili possono essere comunicati solo nei limiti consentiti dalla legge e dalle autorizzazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Trasferimento all'estero.

Le Informazioni Personali potranno essere trasferite all'estero, per le finalità indicate in precedenza, in ottemperanza alle relative leggi e normative, a soggetti siti in paesi anche non appartenenti all'Unione Europea, ivi compresi gli Stati Uniti e altri paesi in cui vige una legislazione diversa in materia di tutela dei dati personali rispetto a quella applicabile nel luogo di residenza dell'interessato.

Sicurezza e conservazione delle Informazioni Personali.

Per la tutela delle Informazioni Personali sono state adottate misure legali e di sicurezza idonee. I nostri fornitori di servizi sono attentamente selezionati e viene loro richiesto di adottare misure di tutela adeguate. Le Informazioni Personali saranno conservate per tutto il periodo necessario all'adempimento delle finalità descritte in precedenza.

Richieste o domande.

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **b)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: **1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; **2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Ulteriori chiarimenti sull'uso delle Informazioni Personali sono riportati nell'informativa privacy consultabile all'indirizzo <http://www.aig.com-informativa-privacy> o di cui può essere richiesta copia contattando il titolare indicato nella presente informativa.